

Alle Legali rappresentanti dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio del
Lazio

Oggetto: DPCM 9 marzo 2020 – DPCM 10 marzo 2020 – Ordinanze Presidente della Regione Lazio. Chiarimenti modalità operative a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Alla luce delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio ha attivato tutte le misure per la sicurezza dell'intera comunità regionale.

In particolare, si rappresenta quanto segue.

Al fine di garantire un'omogenea gestione sul territorio regionale della presente situazione e offrire puntuali chiarimenti alle richieste pervenute, si forniscono alle Rappresentanti legali dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nonché ai Comuni in indirizzo, le indicazioni da seguire, per tutta la durata del periodo di emergenza, nella gestione dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza.

Le misure adottate nelle ultime ore dal Governo e dal Presidente della Regione Lazio dispongono specifiche raccomandazioni sulla permanenza a domicilio dei cittadini più fragili e del divieto di qualunque forma di aggregazione per mantenere il distanziamento sociale necessario a contenere la diffusione dell'epidemia. In questo quadro, le Responsabili dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio devono garantire il rispetto delle misure di cui del DPCM 8 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*:

- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, **corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati**, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. **Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.** Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito



dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli **spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute**. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Successivamente con il DPCM 9 marzo 2020, si è prevista l'estensione di tali misure a tutto il territorio nazionale, **dalla data del 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe**.

Infine, con il DPCM 11 marzo 2020, si è prevista la sospensione delle "attività commerciali al dettaglio, **fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **Tali misure hanno effetto dal 12 marzo al 25 marzo 2020.**

Pertanto, al fine di ridurre i possibili disagi delle donne vittime di violenza e garantire il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, che **continuano la loro ordinaria attività e sostegno**, si invitano le Responsabili, nel quadro della offerta di **sostegno e supporto a privilegiare, ove possibile, contatti telefonici anche per consulenze psicologiche e legali**. L'operatrice potrà fissare, laddove assolutamente necessario, gli incontri con le donne adottando tutte le necessarie precauzioni per contrastare la trasmissione del virus e garantire la sicurezza delle donne e delle operatrici stesse. In tale caso, l'operatrice dovrà consentire l'ingresso presso il centro antiviolenza ad una donna alla volta, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Dovrà, inoltre, aerare i locali dove si è svolto il colloquio per consentire il completo ricambio dell'aria. Infine, si consiglia la distribuzione del sapone detergente nei servizi igienici e il gel disinfettante all'ingresso del centro antiviolenza.

Le Responsabili delle Case rifugio **dovranno continuare a garantire l'ingresso e l'accoglienza** delle donne vittime di violenza, prevedendo ogni cautela in termini di distanziamento e prossimità fra le ospiti e i minori, anche nel caso di "nuove accoglienze".

In tale ultimo caso, si invitano le Responsabili ad assumere tutte le informazioni di dettaglio da parte della donna richiedente accoglienza, rispetto alle possibili occasioni di esposizione al virus COVID-19. Resta in capo alla stessa Responsabile la decisione circa l'accoglienza nella casa rifugio nella presente fase di emergenza.

Tutte le informazioni sanitarie sono reperibili sul sito della Regione Lazio <https://www.salutelazio.it/> sezione *numeri utili e comportamenti raccomandati* e sulla pagina dedicata <http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/>.

La Dirigente
Arcangela Galluzzo

Il Segretario generale
Andrea Tardiola